

	Sent. n. 65/2024/C	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE	
	PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA	
	Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica, in persona del	
	Consigliere Dr. Antonio NENNA	
	Ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio iscritto al n. 46191 del registro di segreteria proposto ad	
	istanza dell'OMISSIS, nata OMISSIS il OMISSIS, residente OMISSIS	
	rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Paola Marino del	
	Foro di Ferrara (CF. MRNPLA56P67F205M) presso il cui studio in Ferrara,	
	Via Voltapaletto, 34, ha eletto domicilio, in forza di mandato allegato al	
	ricorso, nei confronti di:	
	1) INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sedi di Roma	
	e di Ravenna, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i> , rappresentato	
	e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso,	
	Oreste Manzi e Riccardo Salvo con i quali è elettivamente domiciliato in	
	Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle	
	liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875	
	Raccolta n.7313;	
	Visto il ricorso;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 18 luglio 2024, con l'assistenza del	
		1

segretario dott.ssa Antonietta Monaco, l'avv. Paola Marino per la ricorrente e l'avv. Riccardo Salvo per l'INPS, giusta procura agli atti

MOTIVAZIONE

1. La ricorrente **OMISSIS** ha proposto ricorso, depositato in data 11.12.2023, avverso il provvedimento emesso dalla Direzione Provinciale INPS di Ravenna, con sede a Ravenna in Via Romolo Gessi, 24 (cap 48121) in data 23/9/2023 (Prot. n.INPS6600.23/08/2023.0211201), comunicato alla ricorrente in data 14/09/2023, con il quale si rigetta la domanda di riscatto ai fini pensionistici presentata dalla ricorrente il 09/02/2022 - n. 007202200015481- ed avente ad oggetto il riscatto del periodo dal 29/3/1988 al 18/5/1990 in cui **OMISSIS** è stata iscritta all'albo dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.

Il provvedimento di rigetto ha la seguente motivazione: *“Si rigetta la Sua domanda perché per le gestioni di previdenza amministrate dall'INPS non è previsto il riscatto del praticantato”*.

Evidenzia la ricorrente, al riguardo, con documentazione versata in atti, di aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bologna in data 8/3/1988 e l'abilitazione all'esercizio della professione forense il 14/10/1991 dopo aver svolto la pratica forense per il periodo dal 29/3/1988 al 18/5/1990 come certificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, esercitando ininterrottamente la professione di avvocato fino all'assunzione da parte della AUSL della Romagna il 15/11/2018 e rimanendo iscritta all'Ordine degli Avvocati di Ravenna fino al 9/12/2018.

In data 1/9/2016 ha, poi, partecipato alla selezione pubblica dell'Azienda USL della Romagna, Prot. n. 2016/0188494, per “Collaboratore

Amministrativo Professionale – Settore Legale - Cat. D”, che prevedeva, tra i requisiti specifici di ammissione, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, risultando idonea e con assunzione a tempo determinato avvenuta con contratto del 15/11/2018 ed assunta a tempo indeterminato in esito a procedura di stabilizzazione il 2/3/2022.

La ricorrente, al riguardo, ricorda che *“l’iscrizione all’albo dei praticanti e l’effettivo compimento della pratica forense sono attività necessarie per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (effettivamente conseguita dalla ricorrente) ed il conseguimento della abilitazione all’esercizio della professione di avvocato era requisito specifico per partecipare alla selezione e quindi per l’immissione in servizio. (vedi art. 2 lett. b del bando Prot. n. 2016/0188494 del 1.9.2016 pubblicato nel BUR n. 270 del 31.8.2016 – Doc. 6). Tale periodo, come certificato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ravenna (doc. 3), va dal 29/3/1988 al 18/5/1990, un periodo biennale, obbligatorio, di pratica professionale a cui è seguito l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (doc. 4), subito superato dalla ricorrente, che si è iscritta all’albo degli avvocati esercitando la professione di avvocato fino alla sua assunzione.”.*

In data 9/02/2022 la ricorrente ha, pertanto, presentato domanda all’INPS - Direzione Provinciale di Ravenna – Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL) – per il riscatto del periodo di pratica forense per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ritenendo sussistenti i requisiti per poterlo chiedere.

La richiesta è stata respinta dall’INPS con il provvedimento impugnato.

Avverso il detto provvedimento la ricorrente ha presentato ricorso al

Comitato di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici che ancora non si è pronunciato.

2. Si è costituita l'INPS in data 5.07.2024 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, innanzitutto poiché l'assunzione della ricorrente, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, si riferisce ad un inquadramento che comporta lo svolgimento di prestazioni che “non sono quelle proprie della professione forense, bensì unicamente quelle di supporto amministrativo. (...) Di conseguenza, poiché la ricorrente svolge per l'AUSL di Ravenna unicamente un'attività di supporto amministrativo, il ricorso deve essere rigettato dacché il riscatto del periodo di praticantato è possibile unicamente quando il richiedente svolge presso l'ente un'effettiva attività forense ad es. è possibile il riscatto per gli avvocati degli enti pubblici che esercitano l'attività forense con iscrizione alla sezione speciale dell'albo.”.

Inoltre, l'Istituto previdenziale ha precisato che: “(...) nel bando dell'AUSL al quale parte ricorrente ha partecipato ai fini dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato il requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non era neanche previsto (cfr. bando e contratto allegati). Ne deriva, pertanto, che in ogni caso, nel caso di specie, difetterebbero i requisiti di cui all'art. 3 della L. 680/38 e dell'art. 8 della L. 274/1991 richiamati da controparte in quanto l'abilitazione professionale e dunque il periodo di pratica legale non era condizione necessaria per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione di appartenenza.”.

3. All'udienza del 18.07.2024, l'avv. Marino per la ricorrente, ha precisato che **OMISSIS**, pur non svolgendo attività di difesa in giudizi, svolge

attività stragiudiziale di preparazione dei giudizi e nei contenziosi soprattutto con i fornitori della AUSL. Insiste, in conclusione, per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. Salvo per l'INPS ha evidenziato che essere collocati in un Ufficio legale di una P.A. non vuol dire esercitare la professione legale. La ricorrente è una collaboratrice amministrativa all'interno dell'Ufficio legale, ma non svolge funzioni di avvocato. A tal fine non è sufficiente la partecipazione ad attività di contenziosi stragiudiziali. Ribadisce, quindi, la richiesta di rigetto della pretesa attorea.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Innanzitutto si rileva che, per quanto si dirà, risulta inconferente ai fini dell'odierno decidere quanto esposto dall'Istituto previdenziale in ordine alla circostanza che l'assunzione della ricorrente, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, si riferisca ad un inquadramento che comporta lo svolgimento di prestazioni che “non sono quelle proprie della professione forense, bensì unicamente quelle di supporto amministrativo.”

Al riguardo, anche in virtù dell'art. 117, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c, può farsi riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I App., sent. 241/2019; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 719/2022 e la giurisprudenza della Corte costituzionale e contabile ivi citata) onde evidenziare come l'orientamento in materia della Consulta si sia indirizzato (dopo alcuni ripensamenti) verso una estensione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di disposizioni previste per i dipendenti statali nella parte in cui prevedono la riscattabilità del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento nonché di

praticantato obbligatorio e similari unicamente allorché quel titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'assunzione (senza che, tuttavia, sia stato ritenuto indispensabile, ad es. nel caso della pratica forense, che l'inquadramento comportasse poi effettivamente lo svolgimento della professione di avvocato, come asserito dall'INPS).

In particolare, la giurisprudenza contabile ha rilevato, in materia, che:

“La Corte costituzionale si è più volte pronunciata sul diritto di riscatto dei periodi di studio da parte dei pubblici dipendenti, ponendone in luce le differenze rispetto al settore privato. Si tratta di un tema in cui emergono ancora rilevanti differenze tra il lavoratore pubblico e quello privato, differenze che trovano giustificazione nella soggettività pubblica del datore di lavoro, nelle esigenze del perseguimento degli interessi generali (v. in questo senso, C. Cost. n. 275/2001), nella doverosità della p.a. di rispettare i principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento (cfr. sent. C. Cost., n. 82/2003). L'istituto del riscatto dei periodi di studio è volto a garantire alla preparazione professionale ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza. E questo non solo per incentivare l'accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego. (...)

Diversa è la posizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per questi, gli artt. 7 della L. n. 46/1958 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie dello Stato) e 13 DPR n. 1092/1973 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), prevedono, come si è visto, come «condizione necessaria» per il riscatto, la

strumentalità dei titoli riscattabili rispetto all'immissione in servizio o alla progressione in carriera. Il nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa è invece estraneo - come detto - al lavoro privato, perché non sussiste quella omogeneità di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata in ordine alle condizioni che legittimano il diritto di riscatto nel settore pubblico rispetto a quello privato.” (Sez. I App., sent. 241/2019).

Al riguardo, la ricorrente evidenzia come <l'art. 69 dell'ordinamento della C.P.D.E.L., approvato con Regio Decreto Legge 3 marzo 1938 n. 680, ancora in vigore, (...) recita **“Gli impiegati iscritti alla Cassa di Previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera”** e l'art. 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, in materia di acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi, (...) al punto 3) stabilisce **“Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione agli albi professionali esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'immissione al posto ricoperto”**. Quest'ultima norma ha recepito quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 128 in data 24 giugno - 10 luglio 1981, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680 **nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare**

gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisse necessario requisito all'immissione in carriera, pronuncia fondata sulla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, avendo ravvisato la Corte Costituzionale disparità di trattamento tra diverse categorie di dipendenti del pubblico impiego.>.

In buona sostanza, questo Giudice condivide l'orientamento della giurisprudenza contabile in ordine alla riscattabilità onerosa del periodo di iscrizione all'albo dei praticanti e di pratica obbligatoria per conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale, purché tale titolo abilitativo sia condizione necessaria per l'ammissione in servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

La questione, tuttavia, nel caso di specie è un'altra.

Come detto, la ricorrente in data 1/9/2016 ha partecipato alla selezione pubblica dell'Azienda USL della Romagna, prot. n. 2016/0188494, per "Collaboratore Amministrativo Professionale – Settore Legale - Cat. D", che prevedeva, tra i requisiti specifici di ammissione, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, risultando idonea e con assunzione a tempo determinato avvenuta con contratto del 15/11/2018.

Successivamente "con determinazione n. 644 del 02/03/2022 è stata assunta a tempo indeterminato in esito a procedura di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 e s.m. e i., riferita all'anno 2021, nel profilo Collaboratore Amministrativo Professionale —Settore Legale — cat. D e con decorrenza dal 21/03/2022" (cfr. attestazione rilasciata da AUSL della Romagna, versata in atti).

Orbene, sostiene l'Istituto previdenziale che "(...) nel bando dell'AUSL

al quale parte ricorrente ha partecipato ai fini dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato il requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non era neanche previsto (cfr. bando e contratto allegati). Ne deriva, pertanto, che in ogni caso, nel caso di specie, difetterebbero i requisiti di cui all'art. 3 della L. 680/38 e dell'art. 8 della L. 274/1991 richiamati da controparte in quanto l'abilitazione professionale e dunque il periodo di pratica legale non era condizione necessaria per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione di appartenenza.”.

In realtà, però, il bando in questione prevedeva la stabilizzazione di diverse figure professionali tra le quali quella di personale che (come la ricorrente) aveva “maturato, alla data di scadenza del presente avviso, alle dipendenze dell'Azienda Usl della Romagna, almeno 3 anni di servizio nel profilo e categoria del personale del comparto o nel profilo e disciplina/area del personale della dirigenza oggetto della richiesta di stabilizzazione o in discipline equipollenti o affini, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (da 01.01.2014 al 31.12.2021). Sulla base del fabbisogno che verrà definito dall'Azienda potranno essere considerati, con i limiti di seguito precisati, anche coloro che matureranno i 3 anni di servizio entro il 31.12.2021. Per questi la possibilità di stabilizzazione sarà subordinata all'effettivo raggiungimento del triennio di anzianità previsto ed al conseguente positivo scioglimento della riserva.”. Stabilendo, altresì, che “E' inoltre richiesto il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione nei diversi profili e categorie e discipline/aree e, in particolare, dei titoli di studio, dei titoli di formazione, dell'esperienza professionale, delle

abilitazioni e delle iscrizioni agli albi (ove esistenti)”.

Inoltre, si evidenzia che l’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato, introduce una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni.

La norma prevede due distinte modalità, *una tantum*, per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale:

- la diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, tra i quali essere stato assunto con contratto a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza (art. 1, comma 1);
- la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile (art. 1, comma 2).

La ricorrente rientra nella fattispecie di cui al primo comma.

Ciò detto, pare evidente che il bando per la stabilizzazione di varie figure di dipendenti a tempo determinato non specificava (e non poteva farlo) il dettaglio dei requisiti specifici richiesti per tutti i vari profili e categorie di personale interessato, richiedendo, tra l’altro, solo (nel caso della ricorrente) *“3 anni di servizio nel profilo e categoria del personale del comparto o nel profilo e disciplina/area del personale della dirigenza oggetto della richiesta di stabilizzazione o in discipline equipollenti o affini, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (da 01.01.2014 al 31.12.2021)”.*

Sostanzialmente i requisiti e criteri di selezione, compresa, per quanto rileva per il presente giudizio, l’obbligatorietà della abilitazione all’esercizio della

professione di avvocato (e, quindi, della iscrizione all'albo dei praticanti e dell'effettivo compimento della pratica forense per un periodo biennale) per il profilo di "Collaboratore Amministrativo Professionale – Settore Legale - Cat. D", erano stati già stabiliti nel bando per assunzione a tempo determinato della ricorrente che era lo stesso profilo "*oggetto della richiesta di stabilizzazione*". In base a detti requisiti la ricorrente è stata assunta a tempo determinato ed è stata posta, quindi, poi nelle condizioni per essere stabilizzata con l'assunzione, con gli stessi requisiti, a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale ("Collaboratore Amministrativo Professionale – Settore Legale - Cat. D"). Peraltro, per inciso, non pare sostenibile che, per lo stesso identico profilo professionale, un requisito più stringente (l'obbligatorietà della l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) richiesto per un'assunzione a tempo determinato non sia stato poi più reputato necessario, a maggior ragione, per il passaggio nei ruoli a tempo indeterminato.

Pertanto, per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato che la ricorrente ha diritto al riconoscimento con riscatto, per intero, dei due anni di pratica forense obbligatoria per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nel periodo dal 29/3/1988 al 18/5/1990. Il conseguimento del predetto riscatto è subordinato al versamento degli oneri correlati.

Considerata la novità della questione va disposta la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna -

		Sent. n. 65/2024/C	
	in composizione monocratica, in funzione di Giudice delle pensioni,		
	definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,		
	accoglie il ricorso e, per l'effetto		
	DICHIARA		
	il diritto di parte ricorrente:		
	- a ottenere il riconoscimento, con riscatto, per intero, dei due anni di pratica		
	forense obbligatoria per l'abilitazione all'esercizio della professione di		
	avvocato nel periodo dal 29/3/1988 al 18/5/1990.		
	Spese compensate.		
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto il "Codice in materia di		
	protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga		
	apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi		
	identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e,		
	se esistenti, degli aventi causa.		
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.		
	Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18 luglio 2024		
	Il Giudice		
	Cons. Antonio NENNA		
	(f.to digitalmente)		
	Depositata in Segreteria il giorno 23 luglio 2024		
	p. Il Direttore di Segreteria Dr.ssa Lucia Caldarelli		
	(f.to digitalmente)		
	In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo		
	30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri		
			12

elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 23 luglio 2024

p. Il Direttore di Segreteria

Dr.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)